

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 219/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1966

che fissa l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine, per il primo trimestre 1967

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 118/64/CEE⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine deve essere fissato preventivamente per un periodo di tre mesi; e che tale fissazione è stata effettuata l'ultima volta per il quarto trimestre 1966 dal regolamento n. 133/66/CEE del Consiglio⁽³⁾;

Considerando che occorre pertanto completare le disposizioni attualmente in vigore fissando l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le importazioni da effettuare nel primo trimestre 1967;

Considerando che, all'atto di tale fissazione, si deve prendere in considerazione, per quanto riguarda

i suini macellati, l'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio riscontrati sul mercato mondiale dal 1° aprile al 30 settembre 1966; che la variazione di tali prezzi rispetto a quelli utilizzati per il calcolo dell'ammontare dei prelievi per il trimestre precedente supera il 3 %;

Considerando, inoltre, che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine ed ai prodotti a base di carni suine deve essere calcolato secondo i principi già applicati nel regolamento n. 83/66/CEE del Consiglio⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati A, B I e C I del regolamento n. 83/66/CEE, modificato dal regolamento n. 133/66/CEE, sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2373/64.

⁽³⁾ GU n. 169 del 27. 9. 1966, pag. 3007/66.

⁽⁴⁾ GU n. 119 del 30. 6. 1966, pag. 2210/66.

ALLEGATO A

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 20, per le importazioni effettuate nel corso del primo trimestre 1967, per 100 chilogrammi di peso vivo, nella moneta del paese importatore

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importazioni in provenienza dai paesi terzi					
		in Belgio	in Germania (R. f.)	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
		FB	DM	FF	Lit.	FL	Fl.
ex 01.03 A	Animali vivi della specie suina delle specie domestiche :						
II	Altri :						
	a) scrofe da macello	473,70	64,69	60,64	8.581,—	800,—	34,29
	b) altri	557,30	76,11	71,34	10.096,—	941,20	40,35

ALLEGATO B I

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabil ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20, per le importazioni effettuate nel corso del 1° trimestre 1967, per 100 chilogrammi di peso netto, nella moneta del paese importatore

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importazioni in provenienza dai paesi terzi					
		in Belgio	in Germania (R. f.)	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
		FB	DM	FF	Lit.	FL	Fl.
ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>						
A III a	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	724,70	98,97	92,78	13.128,—	1.223,90	52,47
	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	1.082,60	128,61	153,65	23.061,—	1.872,90	83,18
	3. spalla, anche in parti, non disossata	842,—	107,89	103,33	18.847,—	1.548,70	64,45
	4. lombata, anche in parti, non disossata	1.199,10	163,03	143,78	22.095,—	1.880,70	85,94
	5. pancetta (ventresca), anche in parti	622,60	96,71	84,74	8.860,—	1.128,50	59,50
	6. altre	1.199,10	163,03	153,65	23.061,—	1.880,70	85,94
ex 02.01	<i>Fratraglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>						
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0	0
ex b	altre :						
	1. teste e parti di teste ; gole	230,90	40,47	25,84	3.899,—	308,40	13,22
	2. zampe, code	30,40	8,72	5,53	1.379,—	243,10	2,20
	3. reni	751,—	99,42	127,18	15.164,—	823,20	47,38
	4. fegato	941,30	129,98	108,20	14.909,—	1.328,30	73,98
	5. cuore, lingua, polmone	294,80	75,71	61,35	8.497,—	645,70	26,76
	6. fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	618,40	99,21	82,15	11.365,—	969,10	53,52
	7. non nominate	618,40	99,21	82,15	11.365,—	969,10	53,52

(a) Sono ammesse in questa sottovoce, subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa dogana- nale comune	Designazione dei prodotti	Importazioni in provenienza dai paesi terzi					
		in Belgio	in Germania (R.f.)	in Francia	in Italia	nel Lussem- burgo	nei Paesi Bassi
		FB	DM	FF	Lit.	FL	Fl.
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :						
	A. Lardo :						
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	273,90	65,73	24,42	4.490,—	598,—	19,83
	II. secco o affumicato	304,40	73,76	27,27	5.064,—	664,40	22,04
	B. Grasso di maiale	231,20	36,41	26,46	3.742,—	213,20	15,42
ex 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate :						
B	I. Carni :						
	a) salate od in salamoia :						
	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	724,70	98,97	92,78	13.128,—	1.223,90	52,47
	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	1.082,60	128,61	153,65	23.061,—	1.872,90	83,18
	3. spalla, anche in parti, non disossata	842,—	107,89	103,33	18.847,—	1.548,70	64,45
	4. lombata, anche in parti, non disossata	1.199,10	163,03	143,78	22.095,—	1.880,70	85,94
	5. pancetta (ventresca), anche in parti	622,60	96,71	84,74	8.860,—	1.128,50	59,50
	6. altre	1.199,10	163,03	153,65	23.061,—	1.880,70	85,94
	b) secche o affumicate :						
	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	1.036,30	141,53	132,67	18.774,—	1.750,20	75,03
	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	1.583,50	188,73	225,38	33.835,—	2.742,80	121,72
	3. spalla, anche in parti, non disossata	1.147,—	147,02	140,90	25.639,—	2.108,40	87,62
	4. lombata, anche in parti, non disossata	1.756,40	239,28	210,96	32.409,—	2.754,80	125,92
	5. pancetta (ventresca), anche in parti	845,80	131,54	115,58	12.000,—	1.530,40	80,80
	6. altre	1.756,40	239,28	225,38	33.835,—	2.754,80	125,92
	II. Frattaglie commestibili :						
	a) teste e parti di teste ; gole . . .	230,90	40,47	25,84	3.899,—	308,40	13,22
	b) zampe, code	30,40	8,72	5,53	1.379,—	243,10	2,20
	c) reni	751,—	99,42	127,18	15.164,—	823,20	47,38
	d) fegato	941,30	129,98	108,20	14.909,—	1.328,30	73,98
	e) cuore, lingua, polmone	294,80	75,71	61,35	8.497,—	645,70	26,76
	f) fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	618,40	99,21	82,15	11.365,—	969,10	53,52
	g) altre	618,40	99,21	82,15	11.365,—	969,10	53,52
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	253,60	34,64	32,47	4.595,—	428,40	18,36

ALLEGATO C I

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 per le importazioni effettuate nel corso del 1° trimestre 1967, per 100 chilogrammi di peso netto nella moneta del paese importatore

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importazioni in provenienza dai paesi terzi					
		in Belgio	in Germania (R.f.)	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
		FB	DM	FF	Lit.	FL	Fl.
ex 16.01	<i>Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :</i>						
ex A	di fegato :						
	1. di maiale	1.160,40	148,63	129,56	18.463,—	1.638,20	86,93
ex B	altri :						
	1. contenenti carni o frattaglie di maiale ^(a) :						
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	1.912,10	212,22	236,87	32.155,—	2.740,40	141,77
	b) salami a base di sangue	579,80	84,64	71,91	11.753,—	748,80	45,73
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	2.097,50	242,84	274,50	38.748,—	3.160,40	156,43
	d) altri	1.250,80	139,26	146,22	20.332,—	1.718,10	92,64
ex 16.02	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>						
A	di fegato :						
ex II	altre :						
	a) di maiale	1.070,—	127,61	120,43	17.521,—	1.357,70	80,79
ex B	altre :						
ex II	non nominate :						
	b) contenenti carni o frattaglie di maiale :						
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie (ad eccezione delle salse, condimenti diversi e altre sostanze che si utilizzano per migliorarne il gusto o la presentazione) :						
	aa) di maiale :						
	11. prosciutto e filetto . . .	2.365,40	264,27	300,96	42.097,—	3.428,30	175,83
	22. spalla	1.903,—	193,48	243,69	32.776,—	2.691,10	142,77
	33. altre	1.305,80	139,48	161,01	22.144,—	1.763,60	97,46
	bb) altre	1.098,20	112,46	125,85	17.070,—	1.408,50	80,34
	2. altre :						
	aa) pasticci a base di sangue . .	642,80	83,27	75,51	11.886,—	786,80	49,87
	bb) non nominate	537,90	58,96	62,10	6.912,—	689,90	42,27

(a) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del prodotto liquido.